

**COMUNE DI
TERRANUOVA BRACCIOLINI**
(Provincia di Arezzo)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE
PUBBLICHE**

Approvato con Delibera Consiglio comunale n. 69 del 13.12.2016

Modificato con Delibera consiglio comunale n. 5 del 28.02.2017 (modifica art. 47)

**Modificato con Delibera consiglio comunale n. 15 del 27/03/2018 (modifica art
55 comma 3)**

Testo coordinato

Anno 2018

INDICE

TITOLO 1

NORME GENERALI

Articolo	1	Ambito di applicazione
Articolo	2	Definizioni
Articolo	3	Compiti degli Uffici comunali
Articolo	4	Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere e per la qualificazione di mercati e fiere esistenti
Articolo	5	Mercati e fiere a carattere sperimentale
Articolo	6	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO 2 L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo	7	Esercizio dell'attività
Articolo	8	Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo	9	Rilascio dell'autorizzazione-concessione di posteggio in concessione dodecennale per l'esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato
Articolo	10	Criteri di Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato
Articolo	11	Procedure di selezione in fase di prima applicazione per l'assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato
Articolo	12	Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali a cadenza prestabilita e rilascio delle concessioni temporanee
Articolo	13	Criteri di Assegnazione dei posteggi in concessione temporanea nelle fiere promozionali a cadenza prestabilita
Articolo	14	Procedure di selezione in fase di prima applicazione per l'assegnazione dei posteggi in concessione temporanea nelle fiere promozionali a cadenza prestabilita
Articolo	15	Assegnazione dei posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione
Articolo	16	Assegnazione dei posteggi nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee
Articolo	17	Assegnazione posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap
Articolo	18	Assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli
Articolo	19	Assenza del titolare
Articolo	20	Subingresso
Articolo	21	Sospensione volontaria dell'attività
Articolo	22	Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione
Articolo	23	Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
Articolo	24	Determinazione degli orari
Articolo	25	Normativa igienico-sanitaria

TITOLO 3**MERCATI****CAPO****NORME GENERALI**

- Articolo 26 Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi
Articolo 27 Posteggi riservati ai produttori agricoli
Articolo 28 Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi
Articolo 29 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
Articolo 30 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze
Articolo 31 Mercati festivi, straordinari e prolungati
Articolo 32 Disposizioni particolari

CAPO**2 INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DEI MERCATI**

- Articolo 33 Mercato settimanale del Venerdì

TITOLO 4**FIERE****CAPO****1 NORME GENERALI**

- Articolo 34 Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi
Articolo 35 Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi
Articolo 36 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
Articolo 37 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze

CAPO**2 INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE FIERE**

- Articolo 38 Fiera "Festa del Perdono"

TITOLO 5**FIERE PROMOZIONALI –
MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE A CARATTERE
COMMERCIALE – MERCATINI DEGLI HOBBISTI****CAPO****1 NORME GENERALI**

- Articolo 39 Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali
Articolo 40 Fiere promozionali a carattere sperimentale
Articolo 41 Individuazione di nuove fiere promozionali
Articolo 42 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
Articolo 43 Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati
Articolo 44 Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica
Articolo 45 Esercizio dell'attività di vendita da parte degli hobbisti

CAPO**2 INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE FIERE PROMOZIONALI E
MERCATINI DEGLI HOBBISTI**

- Articolo 46 Fiera promozionale "Fiera degli Uccelli"
Articolo 47 Fiera promozionale "Mercato delle cose del passato e degli hobbisti"

TITOLO 6**POSTEGGI FUORI MERCATO****CAPO 1 NORME GENERALI**

- Articolo 48 Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi
Articolo 49 Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale
Articolo 50 Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato
Articolo 51 Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi
Articolo 52 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
Articolo 53 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze

CAPO 2 INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

- Articolo 54 Individuazione dei posteggi fuori mercato

TITOLO 7**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

- Articolo 55 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo 56 Condizioni e orari per l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante

TITOLO 8**DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 57 Graduatorie
Articolo 58 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
Articolo 59 Tariffe per la concessione del suolo pubblico
Articolo 60 Vigilanza
Articolo 61 Sanzioni
Articolo 62 Norme accessorie
Articolo 63 Disposizioni transitorie
Articolo 64 Entrata in vigore

Titolo 1

NORME GENERALI

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 40 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 ("Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti") e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominata legge.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, a seguito di concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2. Definizioni

1. Per **legge** si intende la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
 2. Per **Decreto Legislativo** si intende il D. Lgs. 26 marzo 2010 n°59.
 3. Per **Intesa** si intende l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2010, n.59;
 4. Per **Protocollo d'Intesa**, il Protocollo d'intesa, di cui alla Delibera G.R. 424 del 03/06/2013, tra Regione Toscana, ANCI Toscana, ANVA Confesercenti e FIVA Confocommercio per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della "documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, ex art.70, c.5 del D.Lgs. 59 del 2010 in materia di Commercio su aree pubbliche"per l'applicazione uniforme della nuova disciplina del commercio su aree pubbliche, esplicitata dal *Documento Unitario* del 24 gennaio 2013 per l'attuazione dell'*Intesa*;
 5. Per **Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 03/08/2016**, il documento unitario recepito con Delibera G.R. n. 856 del 06/09/2016, concernente "Linee applicative dell'Intesa della conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche";
 6. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
 7. Per **aree pubbliche** si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 8. Per **piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge.
 9. Per **mercato** si intende l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale,
-

nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40 della legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.

10. Per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto previsto dall'Art. 31 del presente Regolamento.
11. Per **mercato prolungato**: esercizio dell'attività di vendita oltre i normali limiti temporali previsti per quel mercato. L'attività può prolungarsi nel pomeriggio o nell'intera serata.
12. Per **posteggio** si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.
13. Per **posteggio riservato** si intende il posteggio, individuato nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che il Comune riserva a soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.
14. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
15. Per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
16. Per **manifestazione commerciale a carattere straordinario** si intende la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
17. per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio**, l'atto rilasciato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera.
18. per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario.
19. Per **presenze in un mercato**, nella fiera e fuori mercato, si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
20. Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato.
21. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
22. per **spunta**, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.
23. Per **spuntista**, l'operatore presente alle operazioni di spunta che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
24. per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e

capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

25. per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività.
26. per **attività stagionali**, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3 - Compiti degli uffici comunali

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
2. Il Comune, previa stipula di apposita convenzione, può affidare la gestione dei mercati, delle fiere, delle fiere promozionali e delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario anche ad enti, consorzi o cooperative di operatori, associazioni di categoria, Pro-Loco, altre associazioni senza scopo di lucro; l'attività da questi svolta sarà disciplinata dall'atto di convenzione e dalle direttive loro impartite dai competenti uffici o servizi comunali.

Articolo 4 - Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere e per la qualificazione di mercati e fiere esistenti

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il Comune tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6 della legge Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
3. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della legge, Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, o di maggiore funzionalità, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere, della fiera promozionale. Al riguardo il comune

consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

4. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.
5. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 5 – Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 6 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, della fiera e della fiera promozionale viene interdetta con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi dell'art. 24.
 2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
 3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
 4. Nelle aree di cui al comma 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, anche se condotti a mano, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.
-

Titolo 2

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 7 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività, se effettuato in forma itinerante.
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
4. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 40 bis e seguenti della legge.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

Articolo 8 - Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa segnalazione certificata di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al SUAP nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione completa e regolare.
2. La segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche:
 - a. all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b. all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato nell'ambito del territorio nazionale;
 - c. alla partecipazione alle fiere nell'ambito del territorio nazionale;
 - d. alla forma itinerante su tutto il territorio nazionale;

Articolo 9 – Rilascio dell'autorizzazione-concessione di posteggio in concessione dodecennale per l'esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato sono rilasciate contestualmente dal Comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in
-

forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nei posteggi fuori mercato, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

2. Ad uno stesso soggetto, sia ditta individuale che società, possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, nello stesso mercato o fiera; se il numero complessivo dei posteggi sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento. Il numero massimo di posteggi per soggetto come sopra indicato, non potrà in ogni caso essere superato, nemmeno richiedendo l'assegnazione di ulteriori posteggi a titolo di spuntista.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, il comune predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
5. Per l'assegnazione di posteggi è ammessa la partecipazione al bando solo di operatori già in possesso del titolo abilitativo del commercio su aree pubbliche alla data di pubblicazione del bando stesso.
6. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato, di un posteggio fuori mercato o di una fiera esistente o di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
7. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi appositi, ad eccezione di quelli per i posteggi fuori mercato, pervengono alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
8. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio ove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Articolo 10 – Criteri di Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio (può attribuirsi un punteggio pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità

- oppure si tiene conto dell'effettiva anzianità, vale a dire ad es. anzianità dal 20 marzo 2008, ecc.);
- b. maggiore professionalità acquisita all'interno della manifestazione per aver effettivamente partecipato come spuntista a seguito di concessione temporanea di posteggio resosi libero, purchè non sia già titolare di altra concessione di posteggio nella manifestazione, anche nel caso di cui all'articolo seguente.
- A tal fine sono riconosciuti i seguenti punteggi:
- Mercato settimanale: occupazione temporanea posteggio negli ultimi sette anni rispetto alla data di pubblicazione del bando:
 - da 30 a 80 presenze = punti 5
 - da 81 a 130 presenze = punti 10
 - oltre 130 presenze = punti 15
 - Fiera: occupazione temporanea posteggio dal 2001:
 - da 3 a 6 presenze = punti 5
 - da 6 a 10 presenze = punti 10
 - oltre 10 presenze = punti 15
- c. nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.
- d. sorteggio.
2. L'operatore spuntista al quale è rilasciata concessione dodecennale a conclusione delle selezioni di cui al comma 1, perde l'anzianità di presenza acquisita come spuntista nella manifestazione.
3. L'anzianità di presenza viene azzerata anche nel caso in cui, pur essendosi utilmente collocato in graduatoria, l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio.

Articolo 11 – Procedure di selezione in fase di prima applicazione per l'assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 63, soltanto in fase di prima applicazione e secondo quanto indicato nel Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 03/08/2016, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:
- 1) anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
 - 2) anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
 - 3) anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.
- b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato e maggior numero di presenze pregresse, per quanto riguarda la fiera: 40 punti a favore dell'operatore titolare della concessione scaduta;

-
- c) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici di valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.
2. L'Amministrazione comunale, in linea con il documento di cui al comma 1, adotterà le seguenti linee guida:
- a. Soggetto che partecipa alla selezione e beneficia del punteggio legato all'anzianità acquisita sul posteggio oggetto di selezione
- Il soggetto che beneficia della specifica valutazione nei limiti del 40% del punteggio complessivo è il soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione e di conseguenza il titolare anche della concessione in scadenza.
- Pertanto VANTA i 40 punti:
- 1) il titolare della concessione/autorizzazione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto della proprietà dell'azienda;
 - 2) il titolare della concessione/autorizzazione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, prima della partecipazione alla selezione sia rientrato nella titolarità dell'azienda o del ramo dato in affitto, purché risulti impresa attiva. In questa ipotesi:
 - a) la titolarità della concessione/autorizzazione, come gli altri requisiti, devono essere mantenuti dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando;
 - b) il titolare della concessione/autorizzazione ha la facoltà, dopo la scadenza prevista nel bando per la presentazione delle domande, di riaffittare l'azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo contratto di affitto, che non potrà avere una durata superiore alla data di scadenza del titolo concessorio (7 maggio o 4 luglio 2017);
 - 3) l'affittuario dell'azienda o di un ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento della partecipazione alla selezione.
- b. Anzianità d'impresa
- L'anzianità di impresa è "riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo".
- A tal fine, si considera come valutabile solo l'anzianità del titolare attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi.
- c. Obbligo di regolarità contributiva
- Il requisito obbligatorio della regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, della L.R. n. 28/2005, deve essere posseduto al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- Per le nuove imprese vale quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 40-bis.
3. Alle assegnazioni di posteggio successive a quella di cui al presente articolo si applicano i criteri di priorità di cui all'articolo 10.
4. Prima della pubblicazione dei bandi di cui agli articoli 10 e 11 può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto agli articoli 28, 35 e 51
-

Articolo 12 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali a cadenza prestabilita e rilascio delle concessioni temporanee

1. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
2. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni. Pro Loco Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 13 – Criteri di Assegnazione dei posteggi in concessione temporanea nelle fiere promozionali a cadenza prestabilita

1. In caso di pluralità di domande concorrenti la concessione temporanea di posteggio nelle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante appositi bandi a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente;
 - b. sorteggio.

Articolo 14 – Procedure di selezione in fase di prima applicazione per l'assegnazione dei posteggi in concessione temporanea nelle fiere promozionali a cadenza prestabilita

1. In fase di prima applicazione e secondo quanto indicato nel **Protocollo d'Intesa**, l'autorizzazione e la contestuale concessione temporanea nelle fiere promozionali sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a. fino al 07/05/2017 si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera;
 - b. dal 08/05/2017 in fase di prima applicazione si applicano i criteri di cui Articolo 11. Il Comune garantisce per 12 anni al medesimo operatore la partecipazione alla fiera, anche se il bando avrà cadenza annuale (e pertanto la priorità del 40% verrà fatta valere ogni anno per 12 anni).
-

Articolo 15 - Assegnazione dei posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a. qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti);
 - b. tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati e seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari (3 punti);
 - c. utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno, e/o ecocompatibili, o quali automezzi a basso impatto ambientale (2 punti);
2. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.
3. In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante pubblico sorteggio

Articolo 16 - Assegnazione dei posteggi nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum.
2. Il Comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
3. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio il comune provvede ad indicare la durata, i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e, ove necessario, i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.
4. Durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, 8 marzo, festività paesane di notevole rilievo, festività dei morti, possono essere rilasciate concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, su richiesta dei soggetti interessati, per la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività, nonché dolciumi, caldarroste ecc.

Articolo 17 - Assegnazione posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
-

Articolo 18 - Assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi, dando priorità nel seguente ordine:
 - a. ai singoli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
 - b. gli operatori in possesso del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale comprovata con l'iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole ed avente sede in comuni diversi da quelli di cui al punto precedente, per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime;
 - c. i coltivatori diretti per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime;
2. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio ai soggetti di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nel bando per l'assegnazione dei posteggi.
3. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera
4. Le presenze maturate dai soggetti di cui al comma 1 a seguito di occupazione dei posteggi riservati hanno valore esclusivamente per eventuali graduatorie formulate per l'assegnazione di tali posteggi e non possono valere per le eventuali graduatorie generali.
5. La concessione di posteggio, di cui al comma 2, è reintestata a seguito di morte del titolare, di atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda agricola, esclusivamente a favore di altro soggetto imprenditore agricolo di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228; in tali ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'Art.15, ove ed in quanto compatibili.
6. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
7. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a. dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b. dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 19 - Assenza del titolare

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori, riconducibil esclusivamente alle seguenti figure:
 - a) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - b) il dipendente
 - c) il collaboratore familiare,
 - d) il lavoratore occasionale,
 - e) il co.co.pro.,
-

-
- f) l'associato in partecipazione agli utili;
 - g) ogni altro collaboratore così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.
2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). A questo fine il collaboratore o dipendente è obbligato, durante l'esercizio dell'attività, al possesso di una dichiarazione da lui sottoscritta i cui elementi essenziali sono:
- a) dati anagrafici
 - b) dati anagrafici del titolare / legale rappresentante;
 - c) il codice fiscale/partita iva dell'azienda;
 - d) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - e) l'oggetto della dichiarazione;
 - f) l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro esistente contenente gli elementi utili al controllo da parte dell'Amministrazione comunale (estremi contrattuali)
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune dell'attività di vigilanza e controllo.
4. Quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228.
5. Sul sito web comunale, nella sezione SUAP/modulistica è consultabile e scaricabile la relativa modulistica di cui al presente articolo.

Articolo 20 – Subingresso

- 1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.
- 2. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e 2 ter della legge.
- 3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
- 4. Per i posteggi riservati a specifiche tipologie merceologiche il subentrante deve proseguire l'attività di vendita degli stessi generi.
- 5. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 17 è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.
- 6. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al Comune, da esibire, su richiesta, agli organi di vigilanza.

Articolo 21 - Sospensione volontaria dell'attività

- 1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
-

2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza o puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. 104/1992 e dall'articolo 42 del D. Lgs. 151/2001;
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Articolo 22 - Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera e nei posteggi fuori mercato decadono:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo;
 - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività;
 - c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato e del posteggio fuori mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all' Art. 21.
2. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all' Art. 21.
3. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione; in quelle di durata superiore, la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai 2/3 della durata della manifestazione.
4. Il Comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo non inferiore a venti giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il Comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.
5. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 quinquies della legge.

Articolo 23 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni / concessioni / titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
3. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali spuntisti, rispettando il settore, alimentare o non alimentare, nel caso di specifica destinazione, nonché le eventuali riserve, fatto salvo quanto previsto all'art. 37, comma 5..
4. E' vietato, ai sensi della vigente normativa, esercitare sui posteggi la vendita di generi diversi, anche nella specializzazione merceologica, da quelli indicati dal Piano comunale per la disciplina del commercio su area pubblica quali risultano dalle relative schede o dai titoli abilitativi
5. Gli operatori su aree pubbliche che nell'esercizio della propria attività utilizzano un posteggio, dato in concessione o mediante le operazioni di spunta, devono, al termine dell'attività lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita se non espressamente autorizzati nell'atto di concessione; devono altresì rimuovere ogni rifiuto mediante conferito negli appositi contenitori.
6. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai commercianti che effettuano l'attività nella forma itinerante nelle zone consentite ed individuate dal piano.
7. Fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati (improvviso malessere, guasto del mezzo usato per l'esercizio dell'attività, incidente, eventi metereologici avversi....). è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera nelle edizioni di manifestazioni che si svolgono in un giorno. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
8. Ogni stand deve avere in dotazione almeno un mezzo mobile di estinzione incendi compatibile con le sostanze presenti. Gli estintori devono essere del tipo omologato e di idonea classe estinguente.
9. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con Impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.
10. Possono partecipare alle fiere ed ai mercati associazioni, ONLUS, enti, etc. ai soli scopi umanitari, raccolta di fondi etc. e comunque non a scopo di lucro, con l'ausilio di piccole strutture (di dimensioni fino a un massimo di mt. 3x3) e qualora siano disponibili appositi spazi diversi dai posteggi individuati per ogni manifestazione nelle planimetrie allegate al presente regolamento,. I suddetti soggetti possono occupare un solo spazio per manifestazione. Per quanto riguarda i mercati, se l'associazione presente pone in vendita merci non può essere presente per più di una edizione ogni 2 mesi e l'assegnazione del suolo pubblico è effettuata secondo un criterio di rotazione nell'osservanza delle vigenti disposizioni comunali concernenti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Nelle altre manifestazioni, qualora il numero degli spazi disponibili sia inferiore alle domande pervenute, l'assegnazione è effettuata con priorità alle associazioni locali ed eventualmente mediante pubblico sorteggio. L'assegnazione è effettuata a cura del Comando di Polizia Municipale e nel caso di manifestazioni gestite da terzi, è fatta dagli organizzatori previo parere della Polizia Municipale, sempre nel rispetto delle disposizioni del presente comma.
11. E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera nei mercati e nelle manifestazioni fieristiche. Con apposita ordinanza può esserne vietato l'utilizzo purché venga messa a disposizione dei partecipanti la possibilità di

allacciamento alla rete elettrica, può altresì esserne limitato l'utilizzo nelle aree del centro storico.

12. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
13. E' tassativamente vietato a qualsiasi operatore occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di vendita e le vie di fuga.
14. Qualsiasi operatore deve agevolare l'entrata e l'uscita degli automezzi degli altri operatori, spostando eventualmente tende, ombrelloni e merci.
15. Con l'uso del posteggio il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi, da cui restano esclusi – in ogni caso – il Comune di Terranuova Bracciolini e l'eventuale organizzatore cui si affida la gestione della manifestazione.
16. Il Comune di Terranuova Bracciolini e l'eventuale organizzatore cui si affida la gestione della manifestazione non risponderanno dei furti, dei danni ai materiali e merci esposte, degli incendi che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento di qualunque manifestazione.
17. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
18. I partecipanti per la vendita di cose antiche o usate hanno l'obbligo di rispettare quanto disposto dagli articoli 126 e 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773; tali disposizioni non si applicano per il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.

Articolo 24 - Determinazione degli orari

1. Gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato nonché gli orari di entrata e di uscita sono determinati con provvedimento del sindaco.
2. Con provvedimento del sindaco sono determinati anche gli orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Articolo 25 - Normativa igienico-sanitaria

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.).
2. In relazione all'articolo 40, comma 9, della legge, si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica dovrà essere dotata di un adeguato numero di servizi igienico-sanitari, che sono quindi fissati in misura di 1 ogni 50 posteggi.

Titolo 3 MERCATI

CAPO 1. NORME GENERALI

Articolo 26 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui agli Articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 27 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a. dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b. dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 28 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Il Comune, in presenza di posti liberi, prima di procedere all'assegnazione degli stessi mediante bando da pubblicare sul BURT, può procedere all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio, per le migliorie, al quale deve essere data adeguata pubblicità.
 2. I criteri in base ai quali è formulata la graduatoria sono indicati nel bando riservato agli operatori di mercato in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità;
 - b. maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio.
 - c. In caso di parità di punteggio si procede mediante pubblico sorteggio
 3. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato.
 4. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito su apposita richiesta, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti. Ove accordata la possibilità di scambio, gli operatori presentano al Comune apposita domanda, con firma congiunta, ed entro
-

trenta giorni si provvede alla comunicazione di variazione del posteggio sulle autorizzazioni / concessioni di posteggio.

Articolo 29 – Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto dall'ordinanza apposita. In caso di ritardo comunicato almeno un'ora prima dell'orario previsto per l'accesso alla manifestazione, purchè per cause di forza maggiore debitamente documentati (improvviso malessere, guasto del mezzo usato per l'esercizio dell'attività, incidente, eventi meteorologici avversi....) l'operatore conserva il diritto all'occupazione del posteggio, fatta salva l'impossibilità a raggiungere l'area per motivi logistici. e viene pertanto considerato presente a tutti gli effetti. .
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolge l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 30 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche. In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante pubblico sorteggio
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
4. L'assegnazione dei posteggi, non occupati dai concessionari o non ancora assegnati, avviene comunque sempre nel rispetto dell'appartenenza al medesimo settore merceologico e, all'interno di ciascun settore, prioritariamente nel rispetto della tipologia di prodotto.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti. In mancanza di soggetti con i requisiti richiesti i posteggi possono essere assegnati ad altri operatori senza vincoli di settore o genere merceologico, con le modalità di cui al comma 1.
6. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo dell'operatore che si è presentato al mercato alle operazioni di spunta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale. Chi dispone di più titoli

autorizzatori o di titoli che diano accesso alle riserve deve dichiarare con quale titolo autorizzatorio ed eventualmente con quale titolo che dia accesso alla riserva si presenta.

Articolo 31 - Mercati festivi, straordinari e prolungati

1. Salvo diversa disposizione, da adottare con apposito atto sentite le Associazioni di categoria, i mercati settimanali ricadenti, secondo la loro articolazione settimanale, in un giorno festivo, si svolgono in tale giorno, ad eccezione dei giorni delle seguenti festività:
 - 1° gennaio
 - 25 aprile
 - 1° maggio
 - 25 dicembre
 - 26 dicembre
2. Di concerto con le associazioni di categoria il Comune procede, entro il mese di Febbraio di ciascun anno, all'individuazione del calendario:
 - dei mercati ordinari, con possibilità di definire date di svolgimento diverse da quelle previste al comma 1 (anticipazioni, posticipazioni o recuperi)
 - dei mercati straordinari (ossia aggiuntivi ai mercati ordinari).
3. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato.
4. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
5. I mercati prolungati si tengono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
6. I mercati prolungati sono istituiti con determinazione del responsabile del SUAP, su richiesta di almeno il 70% dei concessionari del mercato, previa concertazione e in collaborazione con gli altri uffici comunali ai fini dell'approntamento dei servizi necessari.
7. L'operatore concessionario e spuntista che abbia montato può cessare l'attività di vendita all'orario consueto previsto per quel mercato nella forma ordinaria, senza subire sanzione né perdita della presenza. Il posteggio rimasto vuoto durante l'orario di prolungamento non sarà soggetto ad ulteriore spunta.

Articolo 32 – Disposizioni particolari

1. Nei mercati è vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari qualora questi siano prodotti commercializzati dall'operatore, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli occupanti le abitazioni, edifici ed attività commerciali in genere e agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

CAPO 2. INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 33 – Mercato settimanale del Venerdì

1. La localizzazione e le caratteristiche dei posteggi del mercato settimanale del venerdì sono riportate nella scheda di sintesi seguente:

SCHEDA DI SINTESI**MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ**

Svolgimento dell'attività: **annuale**

Cadenza: **settimanale**

Giornata svolgimento **Venerdì**

Orari: **come da ordinanza**

UBICAZIONE	TOT. POST.	SETTORE MERCEOLOGICO		RIS. PROD. AGRIC.	RIS. HANDICAP
		ALIM.	NON ALIM.		
					.
Piazza Trieste	8	5 ¹		2	1
Via Roma	34	6	27	1	
P.zza della Repubblica	12		12		
Via G. Mazzini					
Via B. Ricasoli					
TOTALE	54	11	39	3	1

¹ n. 1 posteggio riservato alla tipologia di vendita di prodotti ittici.

2. L'elenco dettagliato dei posteggi e la planimetria del mercato settimanale del venerdì sono riportati nell'allegato "A" del presente regolamento, dove sono indicati:
- l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza;
 - il numero, la dislocazione e le dimensioni di ogni posteggio;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi e la loro ubicazione;
 - l'indicazione dei posteggi riservati a particolari categorie di operatori o a specializzazioni merceologiche.
 - L'indicazione di particolari prescrizioni cui sono soggetti alcuni posteggi.
-

Titolo 4

FIERE

CAPO 1. NORME GENERALI

Articolo 34 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui agli Articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 35 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Il Comune, in presenza di posti liberi, prima di procedere all'assegnazione degli stessi mediante bando da pubblicare sul BURT, può procedere all'emissione di un bando riservato agli operatori della fiera concessionari di posteggio, per le migliorie, al quale deve essere data adeguata pubblicità.
2. I criteri in base ai quali è formulata la graduatoria sono indicati nel bando riservato agli operatori della fiera in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nella fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità;
 - b. maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio.
 - c. In caso di parità di punteggio si procede mediante pubblico sorteggio
3. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione della fiera.
4. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito su apposita richiesta, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti. Ove accordata la possibilità di scambio, gli operatori presentano al Comune apposita domanda, con firma congiunta, ed entro trenta giorni si provvede alla comunicazione di variazione del posteggio sulle autorizzazioni / concessioni di posteggio.

Articolo 36- Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. La registrazione delle presenze nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
 2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato entro l'orario previsto dall'ordinanza apposita. In caso di ritardo comunicato almeno un'ora prima
-

dell'orario previsto per l'accesso alla manifestazione, purchè per cause di forza maggiore debitamente documentati (improvviso malessere, guasto del mezzo usato per l'esercizio dell'attività, incidente, eventi metereologici avversi....) l'operatore conserva il diritto all'occupazione del posteggio, fatta salva l'impossibilità a raggiungere l'area per motivi logistici anche nel giorno successivo, in caso di manifestazione di due o più giorni, e viene pertanto considerato presente a tutti gli effetti. .

3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che s'abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.
5. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 37 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione delle presenze

1. All'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario nell'ordinanza di cui all'art. 24, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore che abbia presentato regolare domanda d'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi in qualità di spuntista e sia presente alla spunta negli orari previsti dall'ordinanza di cui sopra.
2. Per essere inserito nella graduatoria di una delle fiere riportate in dettaglio nel Piano comunale del commercio su aree pubbliche, l'operatore deve presentare apposita richiesta almeno 7 giorni prima della data di inizio di ciascuna manifestazione. Nella domanda deve essere specificato se la richiesta è rivolta all'accesso dei posteggi riservati di cui al comma 6.
3. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal comune sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
4. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche. In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante pubblico sorteggio.
5. L'assegnazione dei posteggi diversi da quelli di cui al comma 6, non occupati dai concessionari o non ancora assegnati, avviene senza tener conto delle riserve merceologiche indicate nella scheda di sintesi della manifestazione.
6. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1. In mancanza di soggetti con i requisiti richiesti i posteggi possono essere assegnati ad altri operatori senza vincoli di settore o genere merceologico, con le modalità di cui al comma 1.
7. La registrazione delle presenze nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici nonchè del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo dell'operatore che si è presentato alla fiera alle operazioni di spunta prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale. Chi dispone di più titoli autorizzatori o di titoli che diano accesso alle riserve deve dichiarare con quale titolo autorizzatorio ed eventualmente con quale titolo che dia accesso alla riserva si presenta.

8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.
9. Nelle fiere di durata superiore a 2 giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai 2/3 della durata della manifestazione.

CAPO 2. INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE FIERE

Articolo 38 – Fiera “Festa del Perdono”

1. La localizzazione e le caratteristiche dei posteggi della Fiera denominata “Festa del Perdono” sono riportate nella scheda di sintesi seguente:

SCHEDA DI SINTESI FIERA DEL PERDONO

Svolgimento dell'attività: **annuale**

Giornata svolgimento **quarta domenica di settembre, il sabato precedente ed il lunedì e martedì successivi**

Orari: **come da ordinanza**

UBICAZIONE	TOT. POST.	di cui	RISERV. HAND.	RIS.PROD AGRICOLI
Piazza Trieste	5			
Via San Tito	10			
Via Dante	46 ¹		1	
Via Ricasoli	5			
P.zza Unità Italiana	14 ⁶			
Piazza Trento	11 ⁷			1
Via Garibaldi	4 ⁸			
Via Bracciolini	5 ³			
Via Don Milani	16 ⁴			
Via Roma (lato piazza Trento)	11 ^{5 8}			
Via Roma (lato piazza Trieste)	11 ⁵			
Via Ciuffenna	5			
P.a della Repubblica	2 ⁵			
P.za San Francesco	19			
Viale Europa	30			1
Via Vittorio Veneto	43		1	
TOTALE	237	di cui	2	2

¹ n.1 riservato alla vendita di prodotti in vimini.

³ n. 3 riservati a vendita porchetta o formaggi, n. 2 riservati vendita noci, agli, cipolle ecc..).

⁴ n. 2 riservati alla vendita di prodotti in vimini.

⁵ n. 2 riservati a vendita porchetta e formaggi.

⁶ n. 2 riservati vendita brigidini e dolciumi

⁷ n. 4 riservati vendita porchetta e formaggi

⁸ n. 1 riservato vendita brigidini e dolciumi

2. Per le caratteristiche storiche della Fiera i posteggi di seguito elencati debbono obbligatoriamente essere riservati alla vendita di particolari generi di merceologici:

NUMERO POSTEGGIO	UBICAZIONE	GENERE MERCEOLOGICO
47	Piazza Trento	Porchetta e/o formaggi
49	Piazza Trento	Porchetta e/o formaggi
51	Piazza Trento	Porchetta e/o formaggi
52	Piazza Trento	Porchetta e/o formaggi
64	Via Roma	Porchetta e/o formaggi
65	Via Roma	Porchetta e/o formaggi
66	Via Roma	Brigidini e dolciumi
69	Via Roma	Porchetta e/o formaggi
75	Via Roma	Porchetta e/o formaggi
67	Piazza della Repubblica	Porchetta e/o formaggi
68	Piazza della Repubblica	Porchetta e/o formaggi
85	Piazza Unità Italiana	Brigidini e dolciumi
86	Piazza Unità Italiana	Brigidini e dolciumi
118	Via Dante	Vimini
146	Via Don Milani	Vimini
158	Via Don Milani	Vimini
232	Via Bracciolini	Noci – agli – cipolle
233	Via Bracciolini	Noci – agli – cipolle
234	Via Bracciolini	Porchetta e/o formaggi
235	Via Bracciolini	Porchetta e/o formaggi
236	Via Bracciolini	Porchetta e/o formaggi
237	Via Garibaldi	Brigidini e dolciumi

3. Gli operatori di via Ricasoli, via Garibaldi, Via Roma, viste le dimensioni di tali strade, dovranno esercitare la vendita con l'ausilio del solo banco fatta eccezione per i posteggi riservati ai rivenditori di porchetta o formaggio che potranno utilizzare appositi automezzi adibiti alla vendita.
4. I banchi posti in via Ciuffenna, via Garibaldi, via Bracciolini, dovranno essere rimossi il giorno di martedì dalle ore 11,00 alle ore 16,30 per consentire il passaggio della gara ciclistica.
5. Gli operatori devono garantire l'apertura giornaliera per tutta la durata della Fiera del Perdono e comunque fino alla giornata di lunedì salvo i casi di forza maggiore. Per il mancato rispetto di tale disposizione non viene riconosciuta la "presenza" alla manifestazione.
6. Poiché nella giornata di martedì la presenza non è obbligatoria, i posteggi eventualmente liberi all'orario dell'inizio della vendita previsto dall'ordinanza di cui all'art. 24 possono essere occupati da operatori già in possesso di concessione che spostano la loro attività dal posteggio loro assegnato. Qualora i posteggi liberi siano occupati da operatori sprovvisti di concessione per la manifestazione, è necessario che prima dell'utilizzo del posteggio gli stessi acquisiscano l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dagli organi competenti che effettuano le verifiche previste. Per l'occupazione del posteggio per la sola giornata di martedì non è riconosciuta la "presenza" alla manifestazione.
7. Qualora il posteggio libero assegnato in fase di spunta, nonostante quanto previsto dall'art. 23 comma 14 fosse irraggiungibile per problemi logistici, verificabili dal servizio di Polizia Municipale, il posteggio si intende assegnato dal giorno di domenica.
8. L'elenco dettagliato dei posteggi e la planimetria della Fiera del Perdono sono riportati nell'allegato "B" del presente regolamento, dove sono indicati:

-
- l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza;
 - il numero, la dislocazione e le dimensioni di ogni posteggio;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi e la loro ubicazione;
 - l'indicazione dei posteggi riservati a particolari categorie di operatori o a specializzazioni merceologiche.
 - L'indicazione di particolari prescrizioni cui sono soggetti alcuni posteggi.

TITOLO 5

FIERE PROMOZIONALI – MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE A CARATTERE COMMERCIALE – MERCATINI DEGLI HOBBISTI

CAPO 1. NORME GENERALI

Articolo 39 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali.

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società.
2. Il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del Piano comunale, mediante deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo l'obbligo di adeguare successivamente il Piano comunale stesso.

Articolo 40 - Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 41 - Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
 2. E' prevista la possibilità di rilasciare concessione unitaria di suolo pubblico per l'intera area di manifestazione commerciale a soggetto rappresentativo di più operatori mediante la presentazione di apposita domanda almeno 60 giorni prima rispetto al primo giorno di svolgimento dell'evento. A tale scopo il richiedente deve allegare una relazione in cui devono essere presenti:
-

-
- le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento;
 - i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche.
3. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere a formulare la graduatoria delle domande pervenute sulla base dei criteri individuati nella concessione, e dovrà provvedere a:
 - a. Comunicare al Comune l'elenco dei partecipanti per la conservazione agli atti;
 - b. Trasmettere al servizio Attività produttive l'autocertificazione sottoscritta da ogni operatore economico recante i dati previdenziali ai fini della verifica di regolarità contributiva;
 4. Il soggetto autorizzato è altresì tenuto all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione per lo svolgimento della manifestazione.

Articolo 42 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.

1. La registrazione delle presenze nelle suddette fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare, provvedendo ad annotarle in apposito registro.
2. Nel caso che la manifestazione non sia gestita direttamente dal Comune, il gestore della manifestazione deve comunicare la graduatoria all'Ente per la conservazione agli atti.

Articolo 43 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati.

1. All'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera promozionale, non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato nell'ordinanza di cui all'art. 24, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
 2. L'assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati è effettuata per la durata di svolgimento della fiera promozionale con una graduatoria redatta fra gli operatori presenti alla spunta. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.
 3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante pubblico sorteggio.
 4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica, laddove presenti, e comunque con le modalità di cui al comma 2.
 5. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
-

Art. 44 - Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. h) della Legge, l'Amministrazione comunale può prevedere l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario non inserite nel piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tali manifestazioni possono essere realizzate anche da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione o la gestione da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 2.
2. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ovvero soggetti iscritti nel registro delle imprese e operatori non aventi lo status di impresa come gli operatori del c.d. "terzo settore". A questo fine il comune rilascia concessioni di suolo pubblico a carattere temporaneo limitatamente alla durata della manifestazione, anche nella modalità della concessione complessiva verso il soggetto organizzatore.
3. Le domande di rilascio della concessione temporanea devono essere presentate dai singoli operatori in caso di manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o cumulativamente da altri soggetti organizzatori, con le modalità di cui alla apposita modulistica, disponibile presso il servizio comunale competente, almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa. In quanto manifestazioni straordinarie non sono soggette alla tenuta di registri di presenza.
4. Quando la scelta degli operatori professionali è eseguita da soggetto terzo, questo deve raccogliere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali e morali. A questo fine l'Amministrazione può predisporre apposita modulistica tenendo conto dell'eventuale status di commerciante già posseduto dall'operatore professionale.
5. Unitamente alla domanda gli organizzatori terzi devono presentare una relazione circa gli scopi e i dettagli della manifestazione. L'Amministrazione può patrocinare l'iniziativa a seconda degli scopi perseguiti.
6. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono indette tramite determinazione del responsabile del servizio competente e, nel caso di affidamento a soggetti terzi, tramite propedeutica procedura prevista con delibera della Giunta comunale. In quest'ultimo caso i posteggi saranno assegnati ai vari operatori dallo stesso soggetto assegnatario senza procedura ad evidenza pubblica secondo i criteri stabiliti nell'affidamento. In caso di bando si applicano le disposizioni di cui alle fiere promozionali.
7. Il carattere straordinario può riferirsi a singoli posteggi inseriti presso luoghi oggetto di manifestazioni ricreative, culturali o sportive. In questo caso, il responsabile del servizio competente può adottare procedure semplificate per il rilascio delle concessioni temporanee, in particolare:
 - a. determinazione di particolari specializzazioni merceologiche collegate all'evento;
 - b. salvaguardia di eventuali rapporti contrattuali con operatori del merchandising collegato all'evento;
 - c. criteri di concorso basati sulla semplice cronologia delle richieste come da avviso all'albo pretorio.

Art. 45 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli hobbisti

1. Essendo manifestazioni svolte da soggetti non professionali, i mercatini degli hobbisti non sono disciplinati dalla Legge.
-

2. Tali manifestazioni possono essere realizzate da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione.
3. Per la partecipazione ai mercatini degli hobbisti, l'operatore non professionale deve presentare un'apposita domanda con dati anagrafici, codice fiscale e tipologia di merce trattata.
4. In caso di organizzazione da parte di soggetti terzi, sarà cura dell'organizzatore raccogliere i dati anagrafici dei soggetti presenti.
5. Possono essere previsti altri mercatini, con determinazione del responsabile SUAP in funzione della valorizzazione di determinate aree e secondo specifica caratterizzazione merceologica, previo indirizzo di Giunta.
6. I mercatini possono essere organizzati su area pubblica o privata ad uso pubblico, anche all'interno di mercati, fiere, altre manifestazioni commerciali, sagre o feste locali. Di norma sono realizzati nell'ambito delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

CAPO 2. INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE FIERE PROMOZIONALI E MERCATINI DEGLI HOBBISTI

Articolo 46 – Fiera Promozionale a cadenza prestabilita “Fiera degli Uccelli”

1. La localizzazione e le caratteristiche dei posteggi della Fiera promozionale a cadenza prestabilita denominata “Fiera degli Uccelli” sono riportate nella scheda di sintesi seguente:

SCHEDA DI SINTESI

FIERA PROMOZIONALE DEGLI UCCELLI

Svolgimento dell'attività: **annuale**

Giornata svolgimento: **lunedì successivo alla quarta domenica del mese di settembre**

Orari: come da ordinanza

UBICAZ.	TOT. POST.	SETTORE MERCEOLOGICO
Via Il Giugno	13	MISTO ¹
Viale Europa	5	MISTO ¹
TOTALE	18	

¹ Tipologia dei prodotti ammessi: prodotti del settore alimentare e prodotti attinenti a Fiera degli uccelli, Fiera del bestiame, Fiera dell'agricoltura.

2. I concessionari dei posteggi di Via Il Giugno possono svolgere operazioni di vendita anche la domenica previa comunicazione. Gli orari di occupazione dei posteggi e di vendita sono determinati nell'ordinanza di cui all'art. 24.
3. L'elenco dettagliato dei posteggi e la planimetria della Fiera degli Uccelli sono riportati nell'allegato “C” del presente regolamento, dove sono indicati:
 - l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza;

- il numero, la dislocazione e le dimensioni di ogni posteggio;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi e la loro ubicazione;
- L'indicazione di particolari prescrizioni cui sono soggetti alcuni posteggi.

Articolo 47 – Fiera Promozionale “Mercatino dell’usato e degli hobbysti”

1. La localizzazione e le caratteristiche dei posteggi della Fiera promozionale denominata “Mercatino dell’Usato e degli hobbysti” sono riportate nella scheda di sintesi seguente:

SCHEDA DI SINTESI

“MERCATINO DELL’USATO E DEGLI HOBBYSTI”

Cadenza: **mensile**

Giornata svolgimento: **Seconda domenica di ogni mese con esclusione del mese di agosto. Un’Edizione Straordinaria è prevista nei giorni di svolgimento della Fiera “Festa del Perdono” che si svolge la quarta domenica del mese di settembre con inizio dal sabato e prosecuzione nei giorni di lunedì e martedì.**

Orari: come da ordinanza

AREA	UBICAZIONE
A	Zona pedonale di Piazza Trieste
	Tratto di via Manzoni compreso tra via Nazario Sauro e via Roma
B	Via Roma per tutta la sua lunghezza
C	Piazza della Repubblica
D	Zona pedonale di piazza Trento
	Tratto di via della Madonna compreso tra via Toti e via Roma
E	Piazza Trento
	Piazza Liberazione
	Piazza Unità Italiana
	Piazza Pernina
F	Piazza San Francesco

- Le Aree A – B – C – D sono riservate alla commercializzazione e l'esposizione di cose vecchie ed usate, modernariato, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione, opere del proprio ingegno attinenti allo spirito della manifestazione
- Nell'area E è possibile svolgere le seguenti attività: mostre tematiche, mostre prodotti dell'agricoltura e della filiera corta, attività ricreativa per bambini, dimostrazioni antichi mestieri;
- Nell'area F è possibile esporre e commercializzare generi diversi da quelli delle aree A – B – C – D;
- Nelle aree diverse dall'area B possono essere riservate:
 - n. 2 postazioni di dolciumi;
 - n. 2 postazioni di ristoro.

Qualora gli spazi dell'area B non siano interamente occupati, le postazioni di dolciumi e/o ristoro possono essere ubicate alle estremità dell'area suddetta, immediatamente dopo l'ultimo spazio occupato

2. La caratteristica della manifestazione rende estremamente variabile il numero e la tipologia dei partecipanti ad ogni edizione e quindi non è possibile stabilire un numero fisso di posteggi.
3. La planimetria del "Mercatino dell'usato degli hobbysti" è riportata nell'allegato "D" del presente regolamento, dove sono indicati:
 - l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza e la delimitazione delle varie aree;
 - l'indicazione delle aree riservate ai punti di ristoro.
4. Con ordinanza del Servizio Polizia Municipale sarà regolato il traffico veicolare per garantire lo svolgimento della manifestazione e per eventuali ampliamenti o riduzioni degli spazi riservati alla stessa.
5. In virtù delle caratteristiche storiche della Fiera sono ammessi a partecipare:
 - a. gli operatori commerciali in possesso:
 - dell'abilitazione amministrativa per il commercio su area pubblica, su posteggio o itinerante, rilasciata ai sensi della normativa vigente;
 - nel caso di vendita di cose antiche ed usate di importo superiore a quanto indicato nell'art.12, comma 3, della dichiarazione resa al Sindaco di vendita di cose antiche ed usate ai sensi dell'art. 126 del TULPS approvato con R.D. 773/1931 e del registro di cui all'art. 128 del TULPS.
 - b. I soggetti che espongono per la vendita oggetti frutto di opere del proprio ingegno e/o di proprietà personale in possesso di autocertificazione, sottoscritta ai sensi degli artt, 38 e 47 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, nella quale si dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera i) della Legge Regionale 07/02/2005, n. 28, che gli articoli esposti per la vendita sono opera del proprio ingegno creativo e/o di proprietà personale. (Hobbisti)
 - c. gli artigiani restauratori e di altre tipologie attinenti allo spirito della manifestazione iscritti all'albo delle imprese artigiane.
 - d. Gli imprenditori agricoli.
 - e. Gli imprenditori individuali o le società non in possesso di abilitazione per il commercio su aree pubbliche.
6. L'edizione straordinaria prevista per la Fiera del Perdono viene collocata in un area che può anche variare di anno in anno in base al programma di utilizzo degli spazi legato alla "Fiera del Perdono".
7. E' vietata la collocazione dei banchi di qualsiasi genere, per consentire il transito dei mezzi di soccorso nelle seguenti strade: via Ricasoli, via Garibaldi, via Bracciolini, via Mazzini.
8. I banchi collocati in prossimità delle attività commerciali devono garantire l'accesso ai punti vendita, consentendo, inoltre, il passaggio sul marciapiede prospiciente l'attività commerciale.
9. *Nelle aree A-B-C-D* la vendita e l'esposizione possono effettuarsi con l'ausilio del solo banco ed esclusivamente nelle aree riservate alla Fiera "Mercatino dell'usato e degli hobbysti". E' pertanto vietato, fatta eccezione per i generi di ristoro, effettuare operazioni di vendita con l'ausilio di furgoni o di altri automezzi.
10. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari qualora questi siano prodotti commercializzati dall'operatore, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli occupanti le abitazioni, edifici ed attività commerciali in genere e agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
11. E' fatto obbligo all'operatore che partecipa alla manifestazione di rispettare gli orari di accesso, esercizio ed uscita indicati nell'ordinanza di cui all'art. 24. In particolare è vietato

abbandonare l'area assegnata prima del termine della manifestazione senza previo accordo con gli incaricati all'organizzazione della stessa.

Titolo 6

POSTEGGI FUORI MERCATO

CAPO 1. NORME GENERALI

Articolo 48 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 49 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 50 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 51 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Il Comune, in presenza di posti liberi, prima di procedere all'assegnazione degli stessi mediante bando da pubblicare sul BURT, può procedere all'emissione di un bando riservato agli operatori fuori mercato concessionari di posteggio, per le migliorie, al quale deve essere data adeguata pubblicità.
2. I criteri in base ai quali è formulata la graduatoria sono indicati nel bando riservato agli operatori fuori mercato in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore anzianità di permanenza nel posteggio fuori mercato, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità;
 - b. maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto

titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio.

- c. In caso di parità di punteggio si procede mediante pubblico sorteggio
3. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione dei posteggi mercato.
 4. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito su apposita richiesta, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti. Ove accordata la possibilità di scambio, gli operatori presentano al Comune apposita domanda, con firma congiunta, ed entro trenta giorni si provvede alla comunicazione di variazione del posteggio sulle autorizzazioni / concessioni di posteggio.

Articolo 52 – Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. La registrazione delle presenze viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto dall'ordinanza apposita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 53 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche. In caso di parità di punteggio si procede mediante pubblico sorteggio
2. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
3. L'assegnazione dei posteggi, non occupati dai concessionari o non ancora assegnati, avviene comunque sempre nel rispetto dell'appartenenza al medesimo settore merceologico e, all'interno di ciascun settore, prioritariamente nel rispetto della tipologia di prodotto.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti. In mancanza di soggetti con i requisiti richiesti i posteggi

possono essere assegnati ad altri operatori senza vincoli di settore o genere merceologico, con le modalità di cui al comma 1.

5. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo dell'operatore che si è presentato al mercato alle operazioni di spunta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale. Chi dispone di più titoli autorizzatori o di titoli che diano accesso alle riserve deve dichiarare con quale titolo autorizzatorio ed eventualmente con quale titolo che dia accesso alla riserva si presenta.

CAPO 2. INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 54 - Individuazione dei posteggi fuori mercato

1. La localizzazione e le caratteristiche dei posteggi fuori mercato sono riportate nella scheda di sintesi seguente:

SCHEMA DI SINTESI POSTEGGI FUORI MERCATO

Svolgimento dell'attività: **annuale**

Cadenza: **settimanale**

Giornata svolgimento **martedì**

Orari: **come da ordinanza**

UBICAZ.	TOT. POST.	SETTORE MERCEOLOGICO
Via San Tito	2	ALIMENTARE
TOTALE	2	

2. L'elenco dettagliato dei posteggi e la planimetria della Fiera promozionale del Fossino sono riportati nell'allegato "F" del presente regolamento, dove sono indicati:
 - l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza;
 - il numero, la dislocazione e le dimensioni di ogni posteggio;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi e la loro ubicazione.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari qualora questi siano prodotti commercializzati dall'operatore, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli occupanti le

abitazioni, edifici ed attività commerciali in genere e agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

Titolo 7

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Articolo 55 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra e deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente regolamento ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.
3. A tal fine le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001, devono essere connesse con le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare 180 minuti. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. terminate le vendite o allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 1.000 metri dal punto di sosta. E' altresì fatto divieto di occupare gli spazi di sosta già occupati in precedenza nell'arco della giornata.
5. Al fine di non dare vita a forme mercatali improprie, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 300 metri da un altro operatore già in esercizio.
6. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, in aree poste a distanza inferiore a 500 metri dalle zone di mercato e 1000 metri nelle zone di fiera.

Articolo 56 – Condizioni e orari per l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante

1. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplinano la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
2. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari qualora questi siano prodotti commercializzati dall'operatore, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli occupanti le abitazioni, edifici ed attività commerciali in genere e agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

3. L'amministrazione comunale può intervenire ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 in esercizio del potere di intervento in tema di inquinamento acustico anche a fronte di situazioni contingenti lesive della salute di altri soggetti privati.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitario e di carattere ambientale e di salvaguardia del centro storico è vietato nelle zone e strade evidenziate nella planimetria allegata al presente regolamento.
5. A tal scopo presso la Polizia Municipale/Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
6. Con delibera di Giunta Comunale, ai sensi del comma 1 ed in particolare per motivi di valorizzazione turistica, progetti socialmente utili, rivitalizzazione urbana, nelle more dell'aggiornamento del Piano possono essere modificate o introdotte nuove zone vietate per la vendita in forma itinerante.

Titolo 8

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 - Graduatorie

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa.

Articolo 58 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

Articolo 59 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.

Articolo 60- Vigilanza

1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
 2. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.
 3. Le violazioni di cui all'Articolo 52 sono iscritte nell'archivio regionale dei trasgressori di cui all'articolo 5 della L.R. 81/2000.
-

Articolo 61 – Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della legge.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della legge.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

Articolo 62 – Norme accessorie.

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, al D. Lgs. 26 marzo 2010 n°59, nonché, lo statuto ed i regolamenti del Comune.

Articolo 63 - Disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 111 bis, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere sono così prorogate:
 - a) le concessioni di posteggio rilasciate, scadute e tacitamente rinnovate prima dell'8 maggio 2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza; qualora la naturale scadenza ricada nei successivi punti b) e c) le stesse sono prorogate, rispettivamente, fino al 7 maggio 2017 e al 4 luglio 2017;
 - b) le concessioni di posteggio scadute dall'8 maggio 2010 in poi e già prorogate al 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate per 7 anni decorrenti dall'8 maggio 2010, vale a dire fino al 7 maggio 2017; lo stesso dicasi per le concessioni rilasciate dall'8 maggio 2010 in poi;
 - c) le concessioni di posteggio scadute dal 5 luglio 2012 in poi e nei 5 anni successivi sono prorogate fino al 4 luglio 2017.
2. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 della legge si applica alla scadenza delle concessioni in essere.
3. Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni di superiore a quello consentito alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.

Articolo 64 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. Sono altresì abrogati:
-